

**REGOLAMENTO**  
**BORSE PER RICERCATORI ISTITUITE**  
**DALL'UNIVERSITÀ CON RISORSE FINANZIARIE**  
**COMUNQUE ACQUISITE NELL'AMBITO DI QUALUNQUE**  
**ATTIVITÀ DI TIPO NEGOZIALE,**  
**CON FINALITÀ DI AVVIAMENTO E FORMAZIONE**  
**ATTRAVERSO LA RICERCA**

<b>SENATO ACCADEMICO</b>	15.5.1997; 13.6/97;
<b>CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE</b>	27.5.1997; 24.6/97;
<b>DECRETO RETTORALE</b>	751/AG dd.25.8.1997;
<b>UFFICIO COMPETENTE</b>	Rip. Ricerca (coordinamento istruzione) Sez. Affari Finanziari

**Data ultimo aggiornamento: 20 gennaio 1998**

*a cura della Rip. Affari Generali*

**Art. 1 Istituzione**

Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto l'Università degli Studi di Trieste può istituire borse di ricerca sia con finalità di avviamento e formazione attraverso la ricerca, che allo scopo di sviluppare temi di ricerca funzionali agli interessi delle strutture di volta in volta interessate.

**Art. 2 Definizioni**

Per "borse istituite dall'Università con risorse finanziarie comunque acquisite" si intendono:

- quelle derivanti da finanziamenti comunitari destinati ad azioni di formazione e mobilità dei ricercatori;
- quelle derivanti da finanziamenti comunitari o di altri soggetti terzi destinati al finanziamento dei normali programmi di ricerca;
- quelle derivanti da altre risorse comunque acquisite al bilancio dell'Università e da questa destinate al finanziamento di borse di cui all'art. 1.

Per "ricercatore" si intende colui che si dedica alla ricerca.

**Art. 3 Destinatari**

Le borse di cui all'art. 1 sono destinate ai cittadini italiani o equiparati nonché stranieri in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso.

#### **Art. 4 Natura giuridica della borsa**

Il godimento delle borse di cui all'art. 1 non instaura un rapporto di lavoro subordinato né con l'Università né con l'ente erogatore del finanziamento.

Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali né a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali.

Gli obblighi derivanti dalla fruizione delle borse saranno di volta in volta stabiliti dalla struttura interessata e ne sarà data indicazione nel bando di concorso.

Le borse di cui trattasi sono assoggettate alle ritenute fiscali previste dalla legge italiana. Per i cittadini stranieri operano, laddove contemplati e a richiesta dell'interessato, gli accordi bilaterali volti ad impedire la doppia tassazione stipulati, ex art. 128 del DPR 917/1986, tra l'Italia e lo Stato di appartenenza del ricercatore straniero.

#### **Art. 5 Bando di concorso**

Le borse vengono conferite a seguito di pubblicazione di apposito bando di concorso - fatta eccezione per borsisti preselezionati dalla Commissione della UE - approvato dall'Organo collegiale di governo della struttura universitaria interessata su proposta del responsabile scientifico e del responsabile della struttura cui afferisce il finanziamento della borsa.

La pubblicazione deve essere effettuata mediante affissione all'Albo della struttura di afferenza del Responsabile scientifico e comunque anche all'Albo Ufficiale dell'Ateneo per un numero di giorni non inferiore a 30. Qualora ritenuto necessario si potrà procedere anche ad ulteriori forme di pubblicizzazione.

Nel caso di borse finanziate dalla Commissione delle Comunità Europee, copia del bando dovrà essere inviata, a cura del responsabile scientifico del contratto di ricerca comunitario, a tutte le altre parti contraenti del medesimo onde assicurarne la pubblicità nelle rispettive sedi.

Il termine di scadenza per la presentazione delle candidature non dovrà essere inferiore a 30 giorni a decorrere dall'affissione del bando all'albo della struttura presso cui si svolgerà la ricerca.

Il bando di concorso dovrà indicare chiaramente:

- le fonti di finanziamento della borsa;
- l'attività di ricerca che sarà svolta dal borsista;
- il titolo del progetto di ricerca cui si riferisce la borsa;

- il nominativo del responsabile scientifico della ricerca;
- la struttura scientifica interessata presso cui si svolgerà l'attività del borsista;
- la data di scadenza per la presentazione delle domande.

Il bando dovrà altresì prevedere:

- a)* l'ammontare della borsa;
- b)* la durata della borsa (periodo che dovrà essere ricompreso in quello di durata della ricerca cui si riferisce la borsa);
- c)* la categoria/e di ricercatori cui è rivolta la selezione (post-laurea, post-dottorato) con i relativi limiti di età ed eventuali requisiti di eleggibilità di cui debbono essere in possesso i candidati;
- d)* la composizione della Commissione giudicatrice;
- e)* le modalità di presentazione della domanda e la documentazione da produrre a cura del candidato mediante autocertificazione (p.es.: certificazione di cittadinanza e residenza, titolo di studio, curriculum riguardante precedenti esperienze di ricerca, pubblicazioni scientifiche, titoli preferenziali, ecc.);
- f)* le modalità di erogazione della borsa;
- g)* le modalità di verifica dei risultati della ricerca;
- h)* l'indicazione che l'assegnazione della borsa non instaura alcun rapporto di lavoro subordinato;
- i)* l'indicazione delle eventuali incompatibilità previste con il godimento della borsa;
- l)* l'indicazione delle sanzioni in caso di decadenza dal godimento della borsa.

Nel caso di borse bandite a seguito di finanziamento derivante da contratti stipulati dall'Università con la Commissione delle Comunità Europee, i contenuti di cui sopra dovranno essere stabiliti in conformità a quanto eventualmente previsto nei predetti contratti.

## **Art. 6 Commissione giudicatrice**

Le borse vengono assegnate a cura di apposita Commissione giudicatrice presieduta dal responsabile scientifico della ricerca e composta dal responsabile amministrativo della struttura<sup>1</sup> e da un altro membro formalmente designato dal responsabile scientifico tra gli esperti del settore.

---

<sup>1</sup>Per interpretazione autentica del Senato Accademico dd.13.06.97 e del Consiglio di Amministrazione dd.24.06.97, per "responsabile amministrativo della struttura" deve intendersi il "Direttore della struttura".

Spetta alla Commissione giudicatrice la preventiva fissazione dei criteri di selezione e dei relativi punteggi.

Al termine dei lavori la Commissione giudicatrice è tenuta a redigere verbale con i criteri, i risultati motivati delle valutazioni e l'individuazione dei vincitori.

Il verbale è immediatamente esecutivo.

<sup>1</sup> Per interpretazione autentica del Senato Academico dd. 13.6.1997 e del Consiglio di Amministrazione dd. 24.6.1997, per "responsabile amministrativo della struttura" deve intendersi il "Direttore della struttura".

### **Art. 7 Assegnazione**

L'assegnazione delle borse avviene, sulla base delle graduatorie di merito formate dalla Commissione giudicatrice, mediante apposita comunicazione agli interessati da parte della struttura universitaria interessata .

Entro il termine prescritto dalla comunicazione di cui sopra gli assegnatari dovranno presentare, a pena di decadenza, la documentazione prevista dal bando, dal presente regolamento e, per i cittadini stranieri, anche quella di cui al successivo art. 9.

Nella dichiarazione di accettazione della borsa assegnata il borsista dovrà dare atto di aver letto il presente regolamento e, in particolare il primo ed il secondo comma dell'art. 4.

In caso di non accettazione o di decadenza da parte degli aventi diritto subentrano coloro che li seguono nella graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice.

### **Art. 8 Copertura assicurativa**

Il borsista è coperto contro i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi nei limiti previsti dalla polizza generale dell'Università.

Sono a carico del borsista le assicurazioni contro la malattia e gli infortuni, che potessero verificarsi durante il periodo di presenza presso le strutture universitarie nonché, se autorizzata, all'esterno di esse.

### **Art. 9 Documentazione necessaria**

All'atto dell'accettazione della borsa, l'assegnatario, oltre all'eventuale documentazione richiesta dalla struttura interessata in merito alla autocertificazione già resa, dovrà obbligatoriamente

presentare, al fine di rendere possibile la determinazione dell'ammontare netto che dovrà essere corrisposto, un'autocertificazione relativa:

- alla composizione del proprio nucleo familiare;
- agli altri eventuali redditi percepiti o da percepire nel periodo di godimento della borsa.

#### **Art. 10 Documentazione aggiuntiva per i cittadini stranieri**

Con l'inizio dello svolgimento del programma di ricerca previsto, il borsista straniero assegnatario deve essere in possesso di regolare permesso di soggiorno e dell'attribuzione del codice fiscale, nonché di copia autentica della polizza che deve essere depositata presso la struttura prima dell'effettivo inizio delle attività previste dalla borsa ed in aggiunta alla documentazione già indicata nel precedente art. 9.

Ai fini della corretta applicazione delle ritenute fiscali i borsisti stranieri devono inoltre presentare un'autocertificazione relativa alla durata -superiore o inferiore ai 6 mesi- del loro periodo di residenza in Italia.

Qualora il borsista intenda avvalersi della convenzione bilaterale per evitare la doppia imposizione fiscale, egli deve altresì depositare presso la struttura universitaria interessata:

- la dichiarazione che intende avvalersi della convenzione bilaterale tra l'Italia ed il proprio Paese di residenza fiscale al fine di evitare la doppia imposizione;
- la dichiarazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali estere, che il percipiente non ha una stabile organizzazione in Italia ed in cui appaia la residenza fiscale dell'interessato all'estero (Qualora tale dichiarazione non sia scritta in una lingua facilmente traducibile, deve essere allegata la traduzione integrale dell'atto redatta da un Consolato Italiano dislocato nel paese del borsista.);
- la dichiarazione relativa al proprio numero di identificazione fiscale nello Stato di origine; qualora ciò non sia possibile deve allegare il Codice Fiscale rilasciato dallo Stato italiano.

#### **Art. 11 Modalità di pagamento**

A partire dalla data di inizio di svolgimento del programma di ricerca da parte del borsista, il 90% della borsa sarà erogato con rate mensili anticipate al netto della ritenuta fiscale a titolo di acconto calcolata sulla parte eccedente l'ammontare di reddito corrispondente alle detrazioni d'imposta spettanti, liquidate dal responsabile amministrativo della struttura interessata. Il responsabile scientifico, alla fine di ogni mese, attesterà il regolare svolgimento del programma da parte del borsista.

Il restante 10% dell'importo della borsa sarà erogato dopo la presentazione della relazione finale sull'attività svolta dal borsista.

Tutta la documentazione relativa alla borsa deve essere conservata presso la struttura universitaria interessata.

#### **Art. 12 Diritti e doveri dei borsisti**

I borsisti hanno diritto di accedere alla struttura di ricerca cui sono assegnati e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo la normativa vigente nella struttura.

L'attività di ricerca sarà svolta all'interno della struttura nonché all'esterno di essa, ove necessario ed espressamente autorizzato.

Al termine del periodo di godimento della borsa i titolari dovranno presentare una relazione scientifica sull'attività svolta. Qualora richiesti dal Responsabile scientifico della ricerca, i borsisti dovranno altresì presentare nei modi e nei termini richiesti, eventuali relazioni intermedie.

In caso di pubblicazione dei risultati delle ricerche svolte durante il periodo di godimento della borsa, l'autore dovrà indicare l'Ente assegnatario e l'Ente finanziatore della borsa grazie alla quale sono state effettuate le ricerche medesime.

#### **Art. 13 Natura del Regolamento**

Il presente regolamento ha natura di Regolamento interno ai sensi dell'art. 2 F) del Regolamento Generale di Ateneo transitorio dell'Università di Trieste.

Le strutture universitarie aventi autonomia di spesa possono disciplinare aspetti integrativi specifici in materia che comunque non siano in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento. Tale disciplina integrativa dovrà essere precisata nel relativo bando di concorso.